



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Prot. 5405
SG 190/40

Roma, **27 SET. 2019**

AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
SEDE

AI SIGG.RI DIRETTORI CENTRALI
SEDE

AI SIGG.RI DIRETTORI REGIONALI DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO
DIPARTIMENTO

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

AI SIGG.RI DIRIGENTI DESTINATARI DI INCARICHI
SPECIALI
SEDE

Oggetto: Posta elettronica certificata.

La gestione informatica dei documenti rappresenta, nel quadro normativo e regolamentare vigente, in relazione alla finalità di dare piena attuazione al processo di razionalizzazione e unificazione dei flussi documentali e del protocollo informatico nei procedimenti amministrativi, una priorità istituzionale.

In tale ambito, la posta elettronica certificata (PEC), assume particolare rilievo, in ragione delle sue caratteristiche di tracciabilità e sicurezza necessarie per la comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Si ritiene opportuno, alla luce del quadro normativo di riferimento, richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità del diffuso utilizzo della posta elettronica certificata, in linea sia con l'esigenza di ammodernamento della pubblica amministrazione, sia di contenimento dei costi e di miglioramento dei servizi resi a terzi".

Il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), è stato oggetto negli ultimi anni di numerose modifiche ed integrazioni e, alla luce della disponibilità di nuove regole tecniche e degli obiettivi fissati nell'Agenda Digitale europea, impone di mettere a disposizione delle amministrazioni, dei cittadini, delle imprese e dei professionisti, strumenti che consentono di governare e tracciare i flussi documentali digitali del settore pubblico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Si richiama, in particolare, il contenuto di alcune disposizioni del predetto codice, il quale prevede che:

- *“le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni, avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza” (art. 47, comma 1);*
- *“la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni” (art. 48, comma 1, come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo 2010, n. 235)*
- *“la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta (art. 48, comma 2, come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo 2010, n. 235)”.*

Si rammenta che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 22 luglio 2011, adottato ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, stabilisce, all'articolo 3, che *“a decorrere dal 1° luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica”.*

A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (artt. 48 e 65, comma 1, lettera c-bis, concernente le modalità di presentazione delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica del Codice dell'amministrazione digitale).

Si segnala, altresì, che la Corte dei Conti, con circolare dell'11 settembre 2013, ha reso noto che dalla medesima data le comunicazioni relative alle adunanze della Sezione regionale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sono trasmesse alle Amministrazioni di volta in volta interessate unicamente via Posta elettronica certificata.

Nel raccomandare la massima diffusione del contenuto della presente circolare ai dirigenti e al personale interessato, si ricorda che in base le più recenti modifiche del codice dell'amministrazione digitale (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221), l'inosservanza delle citate disposizioni, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale. Più in generale, poi, dell'osservanza e dell'attuazione delle disposizioni riguardanti l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione i dirigenti, rispondono (art. 12 del decreto legislativo n. 82/2005), anche nell'ambito della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Di Pace)